



ALMA MATER STUDIORUM | AREA
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA | DI CAMPUS DI FORLÌ

OGGETTO: DIN – FASE 4 PD A.A. 2024/25 - BANDO PER L'ATTRIBUZIONE, A TITOLO ONEROSO, DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO E MODULI DIDATTICI PER I CORSI DI STUDIO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE – SEDE DI FORLÌ.

LA DIRIGENTE

- Visto** il D.lgs. n. 165/2001, ss.mm.ii., con particolare riguardo all'art. 4 comma 2, in relazione all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi di competenza dirigenziale secondo cui *“Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”*;
- Visto** il D.M. n. 270/2004 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*;
- Visto** il Decreto Ministeriale 8 luglio 2008 - Decreto Ministeriale da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 230/2005 *“Criteri e modalità per il conferimento da parte degli Atenei di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti”*, con particolare riferimento all'articolo 2, secondo cui *“I bandi debbono indicare i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati, e delle eventuali prove previste, con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere. Nel caso di incarichi retribuiti, le disposizioni di indizione della selezione debbono attestare la copertura finanziaria”*;
- Visto** l'articolo 23, comma 1 della legge n. 240/2010 per effetto del quale *“1. Le università, [...], possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso (...), per attività di insegnamento di alta qualificazione (...) e il successivo comma 2, il quale stabilisce che “2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti”, ss.mm.ii;*
- Richiamati** -lo Statuto dell'Università approvato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011, e modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 236 del 20 febbraio 2024;



- il Regolamento Didattico di Ateneo redatto ai sensi della Legge n. 240/2010 e dello Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1230/2011, ss.mm.ii. adeguato da ultimo al Decreto ministeriale n. 96 del 06 giugno 2023 con D.R. n. 1688/2023;
- il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato, emanato Decreto Rettorale n. 418/2011, ss.mm.ii.;
- il Regolamento per la Disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo, CEL e Lettore a contratto dell'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1564/2023 del 8 novembre 2023;
- il Regolamento di Ateneo in materia di corsi di dottorato emanato con D.R. n. 1468 del 5 dicembre 2016, ss.mm.ii.;
- il Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla legge n. 240/2010 emanato con D.R. n. 416/2011;

Esaminate le Linee di indirizzo per la programmazione didattica dell'anno accademico 2024/2025, approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 31 ottobre 2023, punto 5.01 in trattazione all'ordine del giorno della seduta, ss.mm.ii. che prevedono il ricorso allo strumento del contratto a titolo oneroso solo a seguito di verifica dell'impossibilità di coprire l'attività didattica con docenti di ruolo o con ricercatori dell'Ateneo;

Richiamati inoltre:

- la Disposizione del Direttore Generale Rep. n. 7154/2022 Prot. n. 304643 del 11 novembre 2022 di Organizzazione dell'Amministrazione Generale;
- la Disposizione del Direttore Generale Rep. 7499/2023 prot. n. 0360682 del 3 dicembre 23 di conferimento di incarico di funzione dirigenziale ad interim alla dott.ssa Antonella Mattioli – dirigente dell'area di Campus di Forlì;

Accertato che con delibera del Dipartimento di Ingegneria Industriale del 28 febbraio 2024, è stato disposto il ricorso alla stipula di contratti onerosi, previo espletamento di procedure che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti per l'affidamento di insegnamenti e di moduli didattici;

Richiamato il decreto del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" prot. 2409 del 20/06/2024 con il quale è stata approvata la modifica della copertura conferita in fase 1 A.A. 24/25 alla prof.sa Laura Fabbri, deliberata in data 9 febbraio 2024, per l'insegnamento "Fisica generale A" disciplina di Fisica generale c.i.. Alla prof.sa Fabbri sono state conferite in fase 1 10 ore/1 cfu per "Fisica generale A", si rende quindi necessario il ricorso a un procedimento di valutazione comparativa per l'assegnazione per contratto delle restanti 50 ore/5cfu dello stesso insegnamento;

Richiamata la delibera del Dipartimento di Ingegneria Industriale del 23/05/2024 che ha definito i criteri di valutazione dei titoli nonché i punteggi massimi da attribuire alle candidature ai bandi per contratto - fase 4 della programmazione didattica A.A. 24/25;

Verificata la disponibilità delle risorse necessarie per la copertura finanziaria dei contratti di "Fundamentals of Aerospace Engineering c.i. – Flight Mechanics", "Impianti aerospaziali – modulo 2", "Sustainable Mobility Laboratory (I.C.) – Powertrain Testing", per un importo lordo Ente pari a € 5.478,00 sui fondi del Dipartimento di Ingegneria Industriale BID 2024 già disponibili presso ARAG Progetto PD2425DIN – sede di Forlì;



Verificata la disponibilità dei fondi necessari per la copertura finanziaria del contratto di “Fisica generale A – 2° modulo” per un importo lordo Ente pari a € 3.014,00, trasferiti ad ARAG dal Dipartimento di Fisica e Astronomia a valere sul Progetto PD2425DIN – sede di Forlì.

RENDE NOTO IL SEGUENTE BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI A TITOLO ONEROSO DI INSEGNAMENTO E DI MODULI DIDATTICI

Oggetto del contratto

1. Per l'anno accademico 2024/2025 è indetta una procedura selettiva per titoli finalizzata alla copertura delle seguenti attività formative relative ai Corsi di studio della sede di Forlì del Dipartimento di Ingegneria Industriale:

Corso di studio L/LM Dipartimento di Ingegneria Industriale	SSD	Sede	Cod. e Denominazione Insegnamento e Modulo didattico	CFU Assegnati	Ore complessive dell'insegnamento	Numero delle ore di didattica frontale	Numero delle ore di didattica integrativa (preparazione tesi, esami, ricevimento studenti, etc.)	Semestre lezioni: 1° sem: 16/9/24-22/12/24 2° sem: 17/2/25-6/6/25	Data presunta di inizio e di fine attività	Importo lordo soggetto (la cifra è intesa lordo percipiente)
LM 5723	ING-IND/03	Forlì	FUNDAMENTALS OF AEROSPACE ENGINEERING (I.C.) - FLIGHT MECHANICS	3	40	30	10	1	16/9/24-30/9/25	€ 1.350,00
L 9234	ING-IND/05	Forlì	IMPIANTI AEROSPAZIALI- modulo 2	3	40	30	10	1	16/9/24-30/9/25	€ 1.350,00
LM 5980	ING-IND/08	Forlì	SUSTAINABLE MOBILITY LABORATORY (I.C.) - POWERTRAIN TESTING	3	40	30	10	2	16/9/24-30/9/25	€ 1.350,00
L 0949	FIS/01	Forlì	FISICA GENERALE A modulo 2 (FISICA GENERALE C.I.)	5	60	50	10	1	16/9/24-30/9/25	€ 2.250,00

2. L'attività formativa deve essere svolta personalmente, senza la possibilità di sostituzioni, ed è effettuata in presenza nei locali che l'Ateneo mette a disposizione del contrattista; qualora previsto dall'Ateneo, al contrattista può essere richiesto di svolgere l'attività formativa in modalità alternative (a titolo di mero esempio: didattica a distanza, didattica mista).

3. I professori a contratto garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività, anche lo svolgimento di tutte le attività formative previste, compresa la partecipazione a tutti gli appelli di esame, la preparazione alla prova finale, il ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo.



4. Nello svolgimento delle attività il docente è tenuto ad utilizzare gli strumenti informatici previsti ai fini della registrazione delle attività svolte, della verbalizzazione degli esami, della compilazione del registro delle lezioni, della compilazione e pubblicazione del programma del corso e del proprio curriculum vitae sulla Guida web.

Art. 2

Requisiti di partecipazione, limiti e incompatibilità

1. Requisiti di partecipazione.

Alla presente procedura possono presentare domanda candidati in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali:

- a) **per l'attribuzione di attività didattiche con responsabilità:** i soggetti in possesso della laurea magistrale conseguita da almeno 3 anni nelle Università italiane ovvero titolo ad essa riconosciuto equipollente e conseguito nelle Università o negli Istituti superiori di Paesi esteri.
- b) **per l'attribuzione di moduli didattici:** i soggetti in possesso della laurea magistrale conseguita nelle Università italiane ovvero titolo ad essa riconosciuto equipollente conseguito nelle Università o negli Istituti superiori di Paesi esteri.

Non possono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa:

- 1) professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo e presso altre Università Italiane;
- 2) gli studenti iscritti a corsi di dottorato. Tale limitazione si intende abrogata se è stata maturata la frequenza prevista per la durata legale del corso (3 o 4 anni);
- 3) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore incardinato nel Dipartimento che ha deliberato il ricorso allo strumento della stipula di contratti a titolo oneroso per l'affidamento dell'insegnamento di cui in premessa, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- 4) coloro ai quali sia stato precedentemente risolto un contratto ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato di cui al D.R. n. 418/2011¹.
- 5) studenti in possesso di un assegno per l'incentivazione delle attività di tutorato ex D.M. 198/2003, attuativo del D.L.105/2003².

I requisiti di partecipazione di cui al presente comma, devono essere posseduti alla data stabilita come termine utile per la presentazione delle domande.

¹ Cfr. articolo 14, comma 7, del Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato di cui al D.R. n. 418/2011, "Nel caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali o per altri giustificati gravi motivi, su segnalazione del responsabile della struttura, il rapporto può essere risolto con decreto rettorale";

² Cfr. articolo 1 comma 1 lett. b) del d.l. 9 maggio 2003 n.105, convertito con modificazioni nella legge 11 luglio 2003 n.170, recante "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" per effetto del quale, a gravare sul "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti", assegnato annualmente dagli Atenei, è possibile procedere "[all'] assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n.341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero";



2. Limiti orari per il conferimento degli incarichi. A ciascun titolare di contratto oneroso di insegnamento può essere affidato un monte orario, espressamente riferito all'attività didattica, nel **limite massimo di 240 ore** di insegnamento, e/o modulo didattico per ogni anno accademico.

Tutti gli incarichi conferiti, compresi eventuali tutorati e attività di formazione linguistica, non possono superare il limite massimo, cumulativamente inteso, di **480 ore per ogni anno accademico, fatta eccezione per il Corso di studio a ciclo unico in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali" per il quale il limite massimo è di 600 ore per ogni anno accademico.**

Restano ferme particolari limitazioni per alcune categorie di candidati:

- a) assegnisti di ricerca: possono svolgere attività didattica nel limite massimo complessivo di 80 ore per ogni anno accademico; nel caso in cui l'avviso riguardi attività didattiche in numero superiore alle n.80 l'assegnista di ricerca non può partecipare alla selezione. Nel caso in cui gli assegnisti di ricerca svolgano anche attività di tutorato, gli incarichi complessivi non possono superare il limite massimo di 120 ore per ogni anno accademico. Il candidato, già assegnista di ricerca, che risulti vincitore **prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività**, deve acquisire e presentare il prescritto nulla osta con le modalità previste dall'articolo 14 del Regolamento per gli Assegni di ricerca;
- b) personale tecnico amministrativo, collaboratore ed esperto linguistico e lettore a contratto dell'Università di Bologna: il personale di cui alla presente lettera può svolgere attività didattica, comunque definita, nel limite massimo, cumulativamente inteso, di n. 40 ore per ciascun anno accademico.

La candidatura del personale di cui al primo capoverso della presente lettera è quindi limitata agli incarichi didattici, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma, di durata inferiore o pari alle n. 40 ore; solo il personale tecnico amministrativo con un rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, i CEL e i lettori a contratto, possono presentare la propria candidatura per incarichi didattici, nel limite massimo di n. 100 ore per ogni anno accademico, previa comunicazione ai soggetti competenti indicati all'articolo 8 del Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo, CEL e lettore a contratto. Non sono quindi consentite candidature ai soggetti di cui al precedente periodo per l'attribuzione di incarichi con un numero di ore superiore a n. 100.

Il personale dipendente tecnico amministrativo dell'Università di Bologna con rapporto di lavoro a tempo pieno, o a tempo parziale superiore al 50% rispetto al tempo pieno, **prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività**, deve produrre il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del il Regolamento per la Disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo, CEL e Lettore a contratto dell'Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n. 1564/2023 del 8 novembre 2023.

3. Casi particolari.

3.1 Gli ex dipendenti dell'Università di Bologna possono partecipare alla selezione solo se cessati, dopo aver maturato i requisiti previsti dall'art. 25 della Legge 724/1994³ per il pensionamento di vecchiaia.

³Se il servizio si è concluso entro l'anno 2011, il requisito per la pensione di vecchiaia corrisponde a 61 anni per le donne e 65 per gli uomini; Se il servizio si è concluso entro l'anno 2012, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia corrisponde a 66 anni sia per le donne sia per gli uomini; qualora il dipendente abbia maturato il diritto al pensionamento in base alle regole vigenti prima del 1 gennaio 2012, si confermano i requisiti indicati nel punto precedente;



3.2. Non è possibile conferire al medesimo candidato un incarico di insegnamento o un modulo didattico e un contratto di tutorato riferiti alla medesima attività formativa, fatta eccezione per i corsi integrati e solo nel caso in cui l'attività di tutorato sia svolta, per la parte di insegnamento, da altro docente.

3.3. Non è possibile conferire incarichi di insegnamento o di modulo didattico in un corso di studi a candidati iscritti al medesimo corso, anche se in possesso di un titolo di studio adeguato.

Art. 3

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La presentazione della domanda può essere effettuata esclusivamente tramite procedura telematica accedendo al seguente link: <https://bandi.unibo.it/didattica/incarichi-insegnamento>

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno venerdì 12 luglio 2024

2. Al momento della presentazione della domanda, così come disciplinato al comma precedente, il candidato deve allegare i seguenti documenti nei formati previsti dall'applicativo:

- copia del documento di riconoscimento di identità in corso di validità;
- il proprio curriculum delle attività didattiche e scientifiche, redatto in lingua italiana o in lingua inglese preferibilmente secondo **l'allegato A** (facsimile curriculum vitae) reperibile nel Portale Bandi, Gare e Concorsi di Ateneo (<https://bandi.unibo.it/didattica/incarichi-insegnamento>), comprensivo dell'eventuale elenco delle attestazioni di risultati professionali particolarmente significativi, redatto a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000;
- elenco dei titoli e delle pubblicazioni (la copia delle pubblicazioni potrà essere richiesta in un secondo momento da parte degli Uffici);
- i risultati dei questionari degli studenti in merito alla valutazione della didattica negli ultimi tre anni accademici, qualora già in possesso del candidato, in ragione di precedenti conferimenti; nel caso in cui l'attività formativa sia stata svolta presso l'Università di Bologna, tali risultati saranno acquisiti d'ufficio⁴;
- il modulo relativo ai dati anagrafici, fiscali e previdenziali (reperibile tra gli allegati al presente bando pubblicato alla pagina web <https://bandi.unibo.it/didattica/incarichi-insegnamento>).

3. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione fatta eccezione per quanti hanno presentato le istanze in maniera difforme rispetto a + si riserva la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche su quanto dichiarato

Se il servizio si è concluso tra il 2013 ed il 2015, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia corrisponde a 66 anni e 3 mesi sia per le donne sia per gli uomini; qualora il dipendente abbia maturato il diritto al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell'1° gennaio 2013, si confermano i requisiti indicati nei punti precedenti.

Se il servizio si è concluso tra il 2016 e il 2018, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia corrisponde a 66 anni e 7 mesi sia per le donne sia per gli uomini; qualora il dipendente abbia maturato il diritto al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell'1° gennaio 2016, si confermano i requisiti indicati nei punti precedenti.

Se il servizio si è concluso o si concluderà fra il 2019 e il 2025 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia corrisponde a 67 anni sia per le donne sia per gli uomini.

Qualora il dipendente abbia maturato il diritto al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell'1° gennaio 2019, si confermano i requisiti indicati nei punti precedenti.

⁴ Il Senato Accademico del 23 settembre 2021 ha stabilito che anche l'indagine svolta nell'a.a. 2021/22 non avrà finalità di tipo valutativo e gli esiti non verranno utilizzati ai fini concorsuali, ma saranno utili per migliorare la didattica e per rilevare i punti di forza e di debolezza anche delle nuove forme di erogazione sperimentate, in continuità con le decisioni prese dagli organi accademici per il II semestre dell'a.a. 2019/20 (Senato accademico del 21.04.2020 e Consiglio di amministrazione del 28.04.2020) e per l'a.a. 2020/21 (Senato accademico del 22.09.2020 e Consiglio di amministrazione del 29.09.2020).



dai candidati in sede di presentazione dell'istanza, potendo disporre l'esclusione del candidato dalla selezione stessa qualora emergano dichiarazioni non veritiere.

Art. 4

Procedura di selezione e criteri di valutazione comparativa dei titoli

1. La procedura di selezione è effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 8.3 del Regolamento di Ateneo n. 418 del 20 aprile 2011, ss.mm.ii.
2. La Commissione è tenuta, in particolare, a valutare i seguenti titoli, purché pertinenti all'attività formativa da svolgere:
 - attività didattica già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati dei questionari degli studenti – **fino ad un max di 20 punti**;
 - esperienza professionale pertinente rispetto all'attività da svolgere nel bando (es.: risultati professionali, assegni di ricerca, conoscenze specifiche di settore, progetti, ecc.) – **fino ad un max di 25 punti**;
 - titoli in possesso del candidato (punteggio del voto di laurea, dottorato di ricerca, master specifici di I o di II livello, iscrizione ad albi professionali, certificazioni linguistiche, scuola di specializzazione, corsi di perfezionamento, winter/summer school, corsi professionalizzanti, ecc) su tematiche pertinenti all'oggetto dell'affidamento – **fino ad un max di 45 punti**;
 - eventuali pubblicazioni su tematiche pertinenti all'oggetto dell'affidamento – **fino ad un max di 10 punti**;Il **punteggio massimo** conseguibile nella valutazione titoli sarà pari a punti: **100/100**.
3. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
4. Prima della valutazione dei candidati la Commissione stabilisce un punteggio minimo per conseguire l'idoneità ed essere ammessi in graduatoria.
5. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni viene effettuata dalla Commissione anche in caso di partecipazione di un unico candidato alla procedura selettiva.
6. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero costituisce, a parità di merito, titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti incarichi.
8. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.
9. Al termine della procedura selettiva, la Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati idonei.

Art. 5

Validità e modalità di pubblicazione della graduatoria

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 8.4 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 418 del 20 aprile 2011, ss.mm.ii, la graduatoria dei candidati idonei ha validità esclusivamente per l'anno accademico 2024/2025.
2. La graduatoria di merito degli idonei viene approvata con apposito provvedimento dirigenziale; del predetto provvedimento è assicurata la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ateneo all'indirizzo <https://bandi.unibo.it/didattica/incarichi-insegnamento> e nell'Albo online di Ateneo <https://titulus-unibo.cineca.it/albo/>.
3. Al candidato giudicato idoneo e primo classificato è attribuito l'incarico di svolgere l'attività formativa per l'anno accademico di validità della graduatoria.



4. In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico è conferito ad altro candidato idoneo, nel rispetto dell'ordine di graduatoria in corso di validità. La rinuncia all'incarico da parte del candidato vincitore deve essere redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio gestione Cds Ingegneria (servizi trasversali per la programmazione didattica) e trasmesso tempestivamente tramite email all'indirizzo: didatticaforli.ing@unibo.it.

5. Nel caso in cui risulti vincitore di un incarico di attività didattiche un candidato già assegnista di ricerca, lo stesso, prima dell'avvio delle attività formative, è tenuto acquisire il prescritto nulla osta, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 14 del Regolamento per gli assegni di ricerca emanato con D.R. n. 416/2011.

Art. 6

Norma di salvaguardia

1. La presentazione della candidatura per il presente bando comporta, da parte del candidato, l'accettazione di ogni clausola o condizione in esso contenute.
2. La stipula del contratto con il candidato vincitore è condizionata alla positiva conclusione del procedimento previsto dall'art. 8 comma 6 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 418 del 20 aprile 2011, ss.mm.ii.
3. L'affidamento dell'incarico resta condizionato alla preventiva verifica del carico didattico istituzionale del personale docente dell'Ateneo (professori e ricercatori) che prenderà servizio a seguito dell'espletamento delle procedure valutative di cui all'art. 24 commi 5 e 6 della L. 240/2010 o delle procedure concorsuali di cui agli artt. 18 e 24 comma 2 della L. 240/2010 o a seguito delle chiamate dirette ai sensi dell'art.1 comma 9 della legge n. 230 del 4 novembre 2005, che si concluderanno prima dell'inizio dell'attività formativa oggetto della presente selezione o che rientreranno in servizio prima dell'avvio della didattica.
4. Nel caso in cui l'attività formativa oggetto della presente selezione non sia inserita da nessuno studente nel piano di studi, l'Ateneo si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dell'incarico.

Art. 7

Obblighi del candidato vincitore

1. Il candidato risultato vincitore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e di Comportamento emanato ai sensi della L. 240/2010 e attuativo del D.P.R. 62/2013.
Si impegna, inoltre, a prendere accurata visione dei seguenti documenti:
 - Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e tutorato;
 - Informativa sul trattamento dei dati personali;
 - Manuale Sicurezza e Salute.
2. Il candidato vincitore si impegna altresì ad adempiere agli obblighi di formazione in tema di sicurezza e salute sul lavoro nonché in tema di protezione dei dati personali, di seguito il link alla pagina Intranet:
<https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web3/Pagine/DocentiContrFormazioneObbligatoria.aspx>.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali trasmessi da ciascun candidato attraverso la compilazione della procedura necessaria ai fini della partecipazione di cui alla presente selezione, nonché per la redazione del contratto, sono raccolti dall'Area di Campus di Forlì - Settore Servizi didattici - Ufficio gestione Cds Ingegneria e trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal decreto legislativo



ALMA MATER STUDIORUM | AREA
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA | DI CAMPUS DI FORLÌ

30 giugno 2003 n. 196 e dal GDPR UE n. 679/2016, per le finalità indicate nel presente bando e per il periodo strettamente necessario.

2. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte di ciascun candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali affinché:

- il proprio nominativo e gli esiti della selezione che lo riguardano siano pubblicati nella sezione dedicata del sito web istituzionale di Ateneo;
- la documentazione presentata sia oggetto di accesso agli atti da parte di altri candidati che potranno utilizzarla soltanto a tutela dei propri interessi personali.

3. Il candidato, partecipando alla presente selezione, dichiara di avere preso visione dell'informativa dedicata e reperibile al link: <https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-per-soggetti-terzi-che-abbiano-contatti-anche-occasionalmente-con-ateneo>

Il presente bando è pubblicato su <https://titulus-unibo.cineca.it/albo/>

La Dirigente
Dott.ssa Antonella Mattioli
(documento firmato digitalmente)